



**CONFERIMENTO DI CONCESSIONE MINERARIA DI  
ACQUA TERMALE  
n. 152 denominata "PETRA" in Comune di Teolo (PD)**

**DISCIPLINARE**

**Riferimenti normativi:**

- R.D. n.1443 del 29/07/1927*
- L.R. n.40 del 10/10/1989*
- D.G.R. n.994 del 17/06/2014*
- D.G.R. n.1827 del 06/10/2014*

**ART. 1 - Oggetto**

1. In coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, sono avviate le procedure per l'assegnazione della concessione mineraria per l'utilizzo di acqua termale, n. 152, in Comune di Teolo (PD), denominata "PETRA" come individuata nel relativo stralcio cartografico riportato nell'allegato 1 al presente disciplinare.
2. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo della risorsa mineraria e non comporta alcun diritto sulle proprietà ricadenti nell'area di concessione né su eventuali opere diverse dalle pertinenze minerarie come riportate nell'allegato 1.
3. La Concessione in assegnazione è unica e indivisibile e, pertanto, non sono ammesse offerte parziali né alternative. Comprende esclusivamente:
  - a. il prelievo della risorsa mineraria attraverso le attuali pertinenze descritte nell'allegato 1 costituite, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. 40/1989, dagli impianti fissi di captazione (pozzo, comprensivo dei filtri e delle camicie) e opere di adduzione (tubazione esterna a partire dalla flangia superiore sino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata);
  - b. la facoltà di richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di nuove pertinenze minerarie nell'ambito del perimetro di concessione. In particolare nel caso di chiusura mineraria di un pozzo attivo il concessionario potrà essere autorizzato a realizzarne uno nuovo nell'ambito dell'area di concessione;
  - c. ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa in materia mineraria relativamente alle concessioni per lo sfruttamento della risorsa.
4. Non sono oggetto della Concessione gli immobili insistenti sulla superficie topografica delimitata dal perimetro della Concessione che rimangono nel possesso e nella disponibilità dei legittimi proprietari.
5. La Concessione verrà rilasciata all'aggiudicatario senza alcuna garanzia in merito alla efficienza e funzionalità delle esistenti pertinenze minerarie e all'effettiva coltivabilità del giacimento.

**ART. 2 - Durata della concessione**

1. La concessione sarà accordata al nuovo titolare per una durata di 21 anni a partire dalla data di conferimento.

**ART. 3 - Canone annuo di concessione e canone d'uso delle pertinenze minerarie esistenti.**

1. Il concessionario è tenuto a versare il canone annuo anticipato di concessione come calcolato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 40/1989.
2. Oltre al canone di cui al precedente punto, ai sensi della lettera l) dell'art. 13 della L.R. n. 40/1989, il nuovo concessionario dovrà versare annualmente alla Regione il canone d'uso delle pertinenze



preesistenti e funzionanti, se realizzate dal precedente e diverso concessionario, per l'importo pari al 5% del valore stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 40/1989 come riportato nell'allegato 1 al presente disciplinare, fino alla dismissione, sostituzione delle pertinenze ovvero fino alla manutenzione straordinaria delle stesse.

#### **ART. 4 - Soggetti titolati a presentare domanda**

1. Possono formulare domanda di assegnazione della concessione le società legalmente costituite o le ditte individuali che dimostrino, attraverso i documenti da presentare in sede di offerta, di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1989 per lo svolgimento dell'attività mineraria, che non si trovino nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero che non si trovino in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 5 – Requisiti di capacità tecnica ed economica**

1. I requisiti di capacità tecnica sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali per la corretta gestione della concessione in rapporto al programma dei lavori e di utilizzo della concessione.
2. La capacità finanziaria ed economica deve essere adeguata agli investimenti previsti nel programma di utilizzo della risorsa mineraria e alle opere di tutela e di recupero ambientale del programma lavori.
3. In caso di raggruppamento di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

#### **ART. 6 - Modalità di presentazione della domanda**

1. Entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Veneto del provvedimento di indizione delle procedure per il conferimento della concessione mineraria di acqua termale di cui al presente disciplinare i soggetti di cui all'art. 4 possono presentare domanda di assegnazione della concessione di cui all'art. 1 come individuata nell'allegato 1 al presente disciplinare attraverso apposita istanza da trasmettere, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a:  
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa  
PEC: [difesasuolo@pec.regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@pec.regione.veneto.it)
2. Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.
3. Lo schema della domanda è disponibile sul sito della Regione del Veneto alla pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3> (An02.- Istanza di partecipazione a gara per assegnazione concessione risorsa idrotermominerale).
4. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Vincenzo Artico, Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto.
5. Tutte le richieste di informazioni dovranno essere inviate all'indirizzo Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa a mezzo e-mail: [difesasuolo@regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@regione.veneto.it)
6. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.
7. Si farà luogo all'esclusione dalla procedura di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire la propria domanda nel termine e con le modalità sopra indicate, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione prodotta di cui al successivo articolo.

#### **ART. 7 - Documenti da produrre**

1. La domanda di assegnazione deve essere riferita al nome della concessione come riportato all'art 1 e deve essere corredata dall'autocertificazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo da € 16,00 e dalla seguente documentazione:
  - a. dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) di non trovarsi nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero di non trovarsi in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti;



- b. copia dei bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la realizzazione del programma lavori minerari;
  - c. i raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono produrre l'atto di costituzione del raggruppamento di concorrenti;
  - d. attestazione documentata della capacità tecnica della ditta richiedente la gestione della concessione e l'utilizzo della risorsa mineraria;
  - e. programma/progetto generale di coltivazione costituito da:
    - i. programma di utilizzo della risorsa mineraria, dove sono rappresentati:
      1. le modalità di adduzione della risorsa, gli impianti e le strutture di utilizzazione esistenti e in programma, le opere e le attività tecniche da eseguire per una corretta e razionale coltivazione del giacimento e la manutenzione delle pertinenze minerarie esistenti;
      2. il cronoprogramma di massima di avvio o di prosecuzione di utilizzo della risorsa;
      3. gli eventuali processi di recupero dell'energia termica nelle fasi di abbassamento della temperatura sia precedenti le cure sia nelle fasi successive per lo scarico delle acque
      4. le analisi dei livelli occupazionali relativi alla gestione della concessione;
    - ii. relazione sugli aspetti ambientali del programma di utilizzo che:
      1. evidenzi il recepimento delle indicazioni/prescrizioni stabilite dalla procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) e le disposizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale rilasciati con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale complessiva del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
      2. indichi le eventuali modifiche ambientali con descrizione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;
      3. individui e descriva gli eventuali monitoraggi, ai fini della tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e della prevenzione degli inquinamenti dei corpi idrici superficiali;
      4. descriva le modalità di gestione della risorsa, per il corretto e congruo utilizzo della stessa anche per gli aspetti legati al recupero dell'energia termica.
2. La mancanza della documentazione di cui al punto precedente o di parte di essa, ad eccezione di quanto indicato alla lettera c. nel caso non riferito al raggruppamento d'impresa, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
  3. I programmi descritti costituiscono impegno di realizzazione a pena di decadenza della concessione.

#### **ART. 8 - Criteri per la valutazione delle domande in concorrenza**

1. Nel caso di pluralità di domande in concorrenza per la medesima concessione verrà accordata la preferenza, per l'assegnazione della concessione, sulla base dei criteri di seguito riportati.
2. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 40/1989 costituiscono elementi di preferenza nell'ordine:
  - a. Il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;
  - b. Il possesso dell'area in cui insistono le pertinenze;
  - c. l'ordine temporale di presentazione delle domande.
3. Il giudizio positivo sull'idoneità tecnico-economica verrà attribuito solo nel caso di dimostrazione del possesso della capacità economica e finanziaria dell'impresa coerente con la gestione e/o realizzazione del programma/progetto generale di coltivazione, come desunta sulla base della documentazione presentata, e sarà attribuito sulla base:
  - a. della valutazione del programma di utilizzo della risorsa mineraria, anche a seguito delle eventuali somministrazioni, rappresentato nella documentazione di cui all'articolo precedente, dando preferenza, come previsto dalle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 994/2014 e D.G.R. n. 1827/2014, ai seguenti aspetti:



- i. minore tempistica per l'avvio o prosecuzione dell'utilizzo della coltivazione sulla base del cronoprogramma di massima;
  - ii. maggiore efficienza delle modalità di adduzione della risorsa mineraria in rapporto alle previsioni di utilizzazione;
  - iii. maggior adeguamento e sviluppo e delle pertinenze;
  - iv. razionale utilizzo del calore derivante dall'esercizio della concessione mediante un maggior recupero energetico della risorsa termica senza incidere negativamente sul prioritario utilizzo terapeutico;
  - v. maggiori livelli occupazionali previsti;
- per un punteggio fino ad un massimo di 5 (cinque) punti
- b. della valutazione degli effetti del programma di utilizzo dell'acqua termale sull'ambiente in ordine ai seguenti aspetti:
    - i. grado di coerenza con le indicazioni e prescrizioni contenute nel DDR n. 22/2019 di valutazione di impatto ambientale;
    - ii. adeguatezza dei monitoraggi di captazione della risorsa e dello scarico delle acque;
    - iii. minori impatti e modifiche ambientali in rapporto agli interventi previsti tenuto conto anche delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;per un punteggio fino ad un massimo di 3 (tre) punti.
4. In caso di parità del punteggio attribuito sulla base delle precedenti valutazioni sarà data prevalenza in graduatoria, secondo i criteri di cui al comma 2, al concorrente che detiene il possesso dell'area dove insistono le pertinenze presenti nella concessione dimostrabile mediante titolo di proprietà ovvero contratto di disponibilità dell'area per la temporalità prevista all'art.2 del presente disciplinare.
  5. In caso di persistenza di parità di punteggio la graduatoria terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande, favorendo la precedenza alle domande acquisite al protocollo regionale.

#### **ART. 9 - Pubblicazione delle domande**

1. Scaduto il termine di cui all'art.6 comma 1, la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, verificata l'ammissibilità delle domande, provvede a pubblicare tutte le domande ammesse, per un periodo di 15 (quindici) giorni nel sito istituzionale della Direzione, nella sezione relativa alle risorse idrotermominerali - acque minerali e termali (<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/risorse-idrotermominerali>) e nell'Albo Pretorio del Comune interessato.
2. Chiunque sia interessato potrà presentare osservazioni o opposizioni nel termine di 10 giorni dal termine delle pubblicazioni di cui al punto precedente alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa.

#### **ART. 10 - Procedimento di conferimento**

1. La competente Direzione regionale verificata l'ammissibilità delle domande e valutate le eventuali osservazioni e opposizioni acquisite avvia il procedimento di conferimento della concessione.
2. Sulla scorta dell'esito delle valutazioni condotte sulle domande la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, espletate le procedure di verifica antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011, in caso di assenza di concorrenze procede con proprio decreto a conferire la concessione alla ditta che ha presentato domanda e che è stata ammessa.
3. Nel caso siano state acquisite domande in concorrenza per la medesima concessione, la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, sottopone le domande alla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) che, in all'applicazione dei criteri indicati all'art. 8, provvede alla formazione di una graduatoria delle domande.
4. La Commissione sulla base di tale graduatoria formula un parere che contiene la proposta di aggiudicazione vincolante per la Direzione regionale e che viene comunicata a tutti i soggetti in concorrenza.
5. Ove, nei termini indicati, l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa ovvero non ottemperi alle condizioni per l'efficacia



del provvedimento di conferimento della concessione, la Direzione regionale, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto il concorrente dalla aggiudicazione, disporre il ritiro amministrativo dell'atto di conferimento eventualmente adottato e disporre l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.

6. L'efficacia dell'atto di conferimento della concessione è comunque subordinata alla presentazione del deposito cauzionale come previsto all'art. 12.

#### **ART. 11 – Oneri a carico dell'aggiudicatario/concessionario**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti al conferimento della concessione.
2. Nei termini e modi che verranno indicati dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa il concessionario sarà tenuto a:
  - a. costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi, della messa in sicurezza e della corretta gestione della concessione, dell'importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui all'art. 3 punto 1 e di € 10.000,00 per ogni pozzo attivo o da estinguere presente nell'area della concessione;
  - b. fornire alla struttura regionale competente il piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) aggiornato nel caso in cui il programma/progetto di utilizzo della risorsa preveda interventi;
3. Il concessionario, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.G.R. n.1586 del 18/07/1991, la cui mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
4. Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell'avvenuta trascrizione.
5. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria (R.D. 1443/1927, L.R. 40/1989, D.P.R. 128/1959, D.lgs. 624/1996 e D.lgs. n.117/2008) dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale -P.U.R.T. e dal Decreto del Direttore della Commissioni Valutazioni n. 22 del 25.02.2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) in rapporto all'esito della valutazione di impatto ambientale.
6. Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare i limiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art.22 del P.U.R.T. approvato con Provvedimenti del Consiglio regionale n. 1111 del 23/04/1980, n. 1044 del 21/02/1990 e n. 34 del 31/07/2003.
7. L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l'autorizzazione della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa.
8. Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 18 L.R. Veneto n. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno, a presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e, per conoscenza, al Comuni interessato, il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) per l'anno successivo. Nuove perforazioni devono essere preventivamente autorizzate ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del P.A.L. o sua variante.
9. Il concessionario è inoltre tenuto a:
  - a. installare in luogo accessibile, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di funzionamento;
  - b. far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Salute analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni sette anni per le acque termali;
  - c. realizzare quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara;
  - d. attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla struttura regionale competente per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica.
10. L'accertamento di difformità nell'esercizio della concessione, quali il mancato rispetto dei termini e tempi degli interventi e delle modalità di esercizio della concessione come indicati nel programma/progetto generale di coltivazione può comportare la decadenza dalla concessione.

**ART. 12 - Disposizioni finali**

1. I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell'area della concessione, previo appuntamento con gli uffici regionali riportati in calce al presente disciplinare ovvero con gli uffici della Gestione Unica del Bacino Idrominerario dei Colli Euganei. I partecipanti al bando devono comunque esplicitamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione dei luoghi.
2. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti e le certificazioni presentate fissando all'uopo un termine congruo.
3. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, sospendere la presente procedura di conferimento senza che i concorrenti possano vantare in alcun modo o accampare pretesa alcuna.
4. Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento o revoca del Bando.

**Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR), si informa che Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale e Delegato al trattamento dei dati è il dirigente della Direzione Difesa del Suolo e della Costa. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento nonché all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. I dati personali forniti verranno utilizzati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e limitatamente al tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara, unicamente ai fini dell'espletamento delle operazioni di gara e di tutte quelle conseguenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura e il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla stessa. La presentazione della domanda equivale al conferimento dei dati e al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti come sopra detto. Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendole richiesta ai responsabili del trattamento. L'informativa generale sulla Privacy della Regione del Veneto è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/privacy>.

**Art. 14 - Allegati**

1. Al presente disciplinare è allegato (allegato 1) lo stralcio cartografico con la delimitazione della concessione e la ricognizione delle pertinenze minerarie presenti.

**ART. 15 – Controversie**

1. Avverso il presente Disciplinare è proponibile ricorso innanzi al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Tutte le controversie saranno deferite alla competenza del Foro di Venezia.

**Contatti per informazioni e/o chiarimenti:**

Regione del Veneto

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive

- tel. Segreteria: 041/279 2130-2027
- e-mail: [difesasuolo@regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@regione.veneto.it)
- PEC: [difesasuolo@pec.regione.veneto.it](mailto:difesasuolo@pec.regione.veneto.it)




**ALLEGATO 1**

Allegato 1 al disciplinare per il conferimento della concessione mineraria di acqua termale n.152 denominata "PETRA" in Comune di Teolo (PD)

**CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE MINERARIA E DELLE PERTINENZE**

**1. Individuazione della concessione:**

Stralcio cartografico non in scala



Area concessione: 3.53.89 ha.

La concessione è stata originariamente rilasciata con D.G.R. n. 1469 del 07/06/2002 su un'area di 3.53.89 ettari in Comune di Teolo (PD) e per una durata di 25 anni.

Nell'ambito della concessione è stato perforato un pozzo che raggiunge una profondità di 850 metri dal p.c. avente una temperatura dell'acqua di 62 gradi centigradi e una portata di c/a 130 litri al minuto che avrebbe dovuto alimentare uno stabilimento in progetto nell'area di concessione e non realizzato.




Con D.G.R. n. 176 del 07/02/2012 la concessione è rientrata al patrimonio regionale a seguito della dichiarazione di decadenza per fallimento della concessionaria.

**2. Pertinenze minerarie**

Le pertinenze minerarie sono costituite dal pozzo n. 1 la cui ubicazione è riportata nello stralcio planimetrico precedente e le caratteristiche nella seguente tabella.

Pozzo	<b>1</b>
Anno perforazione	<b>2001</b>
Profondità	<b>850 m</b>
Rivestimento fino alla profondità di	<b>205 m</b>
Portata	<b>130 l/min</b>
Temperatura dell'acqua	<b>62 °C</b>
Valore pertinenza Stima ai sensi del comma 4 art. 16 della L.R. 40/1989 (art. 3 punto 2 del bando).	<b>€ 12.116,16</b>

Schema pozzo







Riprese fotografiche



area ubicazione pozzo



testa pozzo

**3. Stabilimento di riferimento: nessuno.**